

Codice A20060

D.D. 13 marzo 2015, n. 108

L.r. 93/95 e l.r. 18/00 - D.G.R. 25-3177 del 19/06/2006: Piano annuale per l'impiantistica sportiva anno 2006. Integrazione della determinazione dirigenziale n. 726 del 18/12/2013 in favore del Comune di Piossasco.

Viste le leggi regionali n. 93/95 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisicomotorie" e n. 18 del 6/3/2000 "Istituzione del Fondo regionale per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive" (presso l'Ente Strumentale Finpiemonte S.p.A. e l'Istituto per il Credito Sportivo);

vista la D.G.R. n. 25-3177 del 19/06/2006, con la quale la Giunta Regionale approvava il "Piano Annuale di interventi per l'impiantistica sportiva per l'anno 2006" che definiva, gli obiettivi, i soggetti beneficiari, i criteri, gli ambiti e le tipologie di intervento, le modalità per la concessione e la liquidazione dei contributi e per l'eventuale revoca;

vista la determinazione dirigenziale n. 497 del 10/07/2007, di approvazione degli elenchi dei soggetti ammessi a beneficiare dei contributi previsti dal citato Piano per l'impiantistica sportiva, tra i quali risultava il Comune di Piossasco quale beneficiario di un contributo in conto interessi di € 36.400,00 su un mutuo da contrarre con l'Istituto per il Credito Sportivo per un importo di € 182.000,00;

vista la determinazione dirigenziale n. 250 del 19/04/2011 con la quale si revocava, tra gli altri, suddetto contributo regionale, in quanto il beneficiario non aveva rispettato il termine di inizio lavori stabilito dal "Piano Annuale di interventi per l'impiantistica sportiva per l'anno 2006";

vista la determinazione dirigenziale n. 726 del 18/12/2013, con la quale si è proceduto all'annullamento parziale in autotutela della determinazione dirigenziale n. 250 del 19/4/2011 nella parte in cui era stata prevista la revoca, per inosservanza del termine iniziale dei lavori, dei contributi regionali assegnati ai Comuni di Casteldelfino, Fontaneto D'Agogna, Granozzo con Monticello e Castagnole Piemonte, a seguito della proposizione di ricorsi straordinari al Capo dello Stato da parte dei predetti Comuni e in considerazione delle ragioni di accoglimento dei ricorsi evidenziate dal Consiglio di Stato in sede di emanazione del relativo parere;

viste le ragioni addotte, riguardanti la non essenzialità dell'osservanza del termine di inizio lavori laddove l'opera finanziata risulti in ogni caso ultimata nel rispetto del termine finale previsto e comunque il necessario bilanciamento degli interessi pubblici in gioco, trattandosi di strutture di pubblica utilità;

considerato che, in forza della predetta determinazione dirigenziale n. 726/2013 sono stati ripristinati i contributi in conto interessi già previsti a favore degli indicati Comuni;

preso atto che il Comune di Piossasco, anch'esso ricompreso nell'elenco dei Comuni cui era stato revocato il contributo in conto interessi per inosservanza del termine iniziale, ha contestato la determinazione dirigenziale di revoca n. 250/2011, con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Torino e che quest'ultimo, con sentenza n. 1406/2014, ha rigettato le domande formulate dal Comune, sostenendo l'essenzialità del termine di inizio lavori;

considerato che il Comune di Piosasco ha impugnato la predetta sentenza dinanzi alla Corte d'Appello di Torino deducendo, quale specifico e ulteriore motivo di doglianza la sopravvenuta adozione della determinazione dirigenziale n. 726/2013, con la quale la Regione ha proceduto all'annullamento parziale in autotutela della determinazione dirigenziale di revoca n. 250/2011, nei confronti dei soli Comuni di Casteldelfino, Fontaneto D'Agogna, Granzo con Monticello e Castagnole Piemonte, sulla scorta delle motivazioni evidenziate per l'accoglimento dei ricorsi straordinari;

ritenuto che vi siano evidenti ragioni di equità, coerenza e opportunità per estendere il medesimo trattamento anche al Comune di Piosasco che, in luogo di avvalersi del ricorso straordinario al Capo dello Stato, ha promosso la vertenza in sede giurisdizionale;

considerato altresì che non si può in ogni caso escludere il rischio di un esito negativo della vertenza in appello, in presenza delle nuove circostanze allegare e delle relative ragioni di doglianza dedotte dal Comune in sede di gravame;

preso atto della proposta di definizione bonaria della vertenza formulata dal Comune di Piosasco nei seguenti termini:

- ripristino in suo favore del contributo in conto interessi, da parte dell'Istituto per il Credito Sportivo, a decorrere dal presente anno e sino alla scadenza originariamente prevista;
- versamento in suo favore, da parte dell'Istituto per il Credito Sportivo, della somma di euro 10.000,00 in luogo del superiore importo teoricamente spettante di euro 14.559,86, quale rimborso degli oneri sostenuti in conto interessi dal Comune di Piosasco per le annualità 2009-2014;

ritenuta la suddetta proposta, che assicura all'Amministrazione un risparmio di € 4.559,86, accoglibile per le evidenziate ragioni di equità, coerenza ed opportunità;

ritenuto quindi di integrare la determinazione dirigenziale n. 726/2013 ricomprendendo il Comune di Piosasco tra i soggetti nei cui confronti viene disposto l'annullamento in autotutela della revoca del contributo in conto interessi prevista dalla determinazione dirigenziale n. 250/2011 ed il conseguente ripristino del beneficio già disposto con determinazione dirigenziale n. 497/2007.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), art. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale);

vista la legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione"

vista la legge regionale n. 7/2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

vista la legge regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale"

vista la D.G.R. n. 5 – 8039 del 21/01/2088 “Approvazione del Manuale operativo relativo alla gestione della spesa”

visto il d.p.r. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa”

vista la determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 34 del 31.01.2011 “Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport” e s.m.i.;

visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Attestata la regolarità amministrativa e contabile del presente atto

determina

1) di integrare la determinazione dirigenziale n. 726/2013 ricomprendendo il Comune di Piosasco tra i soggetti nei cui confronti viene disposto l’annullamento in autotutela della revoca del contributo in conto interessi prevista dalla determinazione dirigenziale n. 250/2011;

2) di ripristinare nei confronti del Comune di Piosasco il beneficio già disposto con la determinazione dirigenziale n. 497/2007 mediante:

- la riattivazione del contributo in conto interessi a decorrere dal presente anno e sino alla scadenza prevista;
- il versamento al Comune di Piosasco dell’importo forfetario di euro 10.000,00, quale rimborso degli oneri sostenuti in conto interessi per le annualità 2009-2014;

3) di dare mandato all’Istituto per il Credito Sportivo di ripristinare il beneficio in conto interessi a decorrere dall’anno in corso e sino alla scadenza prevista, nonché di versare al Comune di Piosasco la somma di € 10.000,00 quale rimborso degli oneri sostenuti in conto interessi per le annualità 2009-2014.

Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D.lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte sezione “Amministrazione trasparente”.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 ”Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

Il Dirigente del Settore
Franco Ferraresi